SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **106**.

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. *(12G0127)* . . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2012.

Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica. *(12A08161)*. . . . . *Pag.* 20

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012.

Cessazione degli stati di emergenza e di criticità dichiarati per eventi calamitosi occorsi all'estero. *(12A08253)* . . . . *Pag.* 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 marzo 2012.

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Prot. n. 113/Ric.). *(12A08129)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 24 aprile 2012.

Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale. *(12A08152)* *Pag.* 23

DECRETO 24 aprile 2012.

Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale. *(12A08153)* *Pag.* 50

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 luglio 2012.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria. *(12A08063)* . . . . *Pag.* 76

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 maggio 2012.

Classificazione a strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» della variante di Canazei formata da un tratto di strada comunale e dal tratto iniziale della S.S. 641 «del Passo Fedaia» dal km 0,000 al km 0,765, e contestuale declassificazione a comunale del tratto di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240. *(12A08131)* . . . . *Pag.* 76

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 3 luglio 2012.

Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012. *(12A08132)* . . *Pag.* 77

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 21 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Urbino, dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino. *(12A08128)* . . . . *Pag.* 78

Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento "Louis Vuitton World Series"

DECRETO 11 luglio 2012.

Rimborso di oneri alla Regione Sardegna per il pagamento dei soggetti attuatori quali componenti della struttura operativa di supporto nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Governativo Delegato per la realizzazione della «Louis Vuitton World Series». *(12A08053)* . . . . *Pag.* 79

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CIRCOLARE 18 maggio 2012, n. **0011309**.

Modifica della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003 recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. *(12A08169)* . . . . *Pag.* 80

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2013. *(12A08054)* . . . *Pag.* 81

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11/12 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 maggio 2012. *(12A08130)* . . . . *Pag.* 81

Ministero dell'interno

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Sant'Andrea, in Spello. *(12A08060)* . . . . *Pag.* 81

Estinzione della Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco in S. Andrea, in Spello. *(12A08061)* . *Pag.* 81

Estinzione della Confraternita dell'Orazione e Morte, in Spello. *(12A08062)* . . . . *Pag.* 81

Ministero della difesa

Concessioni di ricompense al valore dell'Esercito *(12A08059)* . . . . *Pag.* 81

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatrociclina». *(12A08065)*. *Pag.* 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa MLP». *(12A08127)* . . . . *Pag.* 82

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'Organismo I.M.Q. S.p.a. in Milano, all'espletamento delle procedure di valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli». *(12A07911)* . . . . *Pag.* 83

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità

Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 228/2003 - Avviso 7/2012; Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - Avviso 13/2012. *(12A08251)*. . . . . *Pag.* 83

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 67 del 26 giugno 2012 *(12A08055)*. . . . . *Pag.* 83

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **106**.

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute;

Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è stata ridenominata «Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della sanità, in data 31 maggio 2001, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RIORDINO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Art. 1.

Programmazione delle attività

1. L'Istituto superiore di sanità, di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità alle finalità ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica.

3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, è reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed è approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.

4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

Art. 2.

Statuto

1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, nonché dell'autonomia di ricerca nel rispetto delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, nonché tra attività valutative e di controllo, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. In particolare, lo statuto:

a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalità di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti;

b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 4 e ne determina le modalità di funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;

c) determina le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;

d) disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresì che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito.

4. In sede di prima attuazione, lo statuto è deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità.

5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via sostitutiva.

6. Lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Regolamenti

1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.

2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.

3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilità pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1:

a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonché la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

b) determinano la dotazione organica in conformità alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Istituto;

c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere *b)* e *c)*, l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità:

a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;

b) disciplinano le modalità attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera *c)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;

c) disciplinano le modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.

6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente dell'Istituto è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
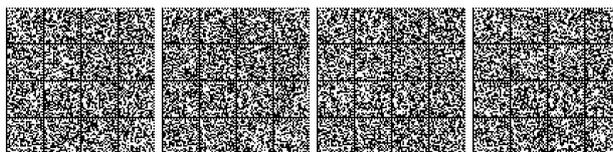
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'àmbito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

a) un esperto designato dal Ministro della salute;

b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto.

7. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'àmbito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;

b) due esperti designati dal Ministro della salute;

c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. L'indennità del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale è regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

2. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Incompatibilità

1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, né ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non può, altresì, svolgere attività libero professionale.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l'Istituto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione.

2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
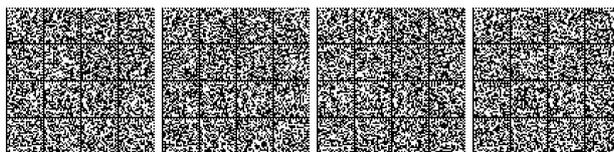
Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:

a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Capo II

RIORDINO DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Art. 9.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.

3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di *stage* nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 10.

Principi per l'esercizio delle competenze regionali

1. Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.

3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi degli Istituti:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di

concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.

6. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.

Art. 12.

Statuto e regolamento

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 13.

Comitato di supporto strategico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 14.

Controlli

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.

Art. 16.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Capo III

RIORDINO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Art. 17.

Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito denominata «Agenzia» disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il Ministro della salute provvede in via sostitutiva.

2. In particolare lo statuto:

a) determina le modalità di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee;

b) specifica e articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 18 e le modalità di funzionamento.

Art. 18.

Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»;

b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.»;

c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto

sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera *d)*, avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2012.

Art. 19.

Regolamento di amministrazione e del personale

1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonché l'ordinamento del personale. Il regolamento provvede altresì alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità, nonché alla definizione delle modalità e criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, per le attività di supporto alle regioni, con priorità per quelle impegnate nei piani di rientro.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.

Capo IV

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Art. 20.

Riordino

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.

2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

Organi centrali

1) Sono organi centrali della LILT:

a) il Consiglio direttivo nazionale;

b) il Presidente nazionale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.

3. Il presidente è scelto tra personalità di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula.

Art. 22.

Articolazione della LILT

1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati.

2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.

3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all'articolo 20, comma 2.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.

Capo V
NORME FINALI

Art. 24.
Invarianza di oneri

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

– L'articolo 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

– L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.:

«Art. 2 *(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)*. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della società Italia Lavoro Spa;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;

d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.».

– Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48, S.O.:

«2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.».

– L'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59,) pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O., reca:

«Art. 121 *(Vigilanza su Enti)* – 1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi pro-

fessionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.».

– Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

– Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. reca: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

– Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

– La legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

– Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

– Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 reca: «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»:

«4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.».

– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 reca: «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

– Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 reca: «Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

– Il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 concerne: «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

– Il comma 357 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) reca:

«357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.».

– Il decreto del Ministro della sanità del 31 maggio 2001, reca: «Approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali».

– Il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006 reca: «Approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotte contro i tumori (LILT)».

– L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) reca:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

- La legge 1° aprile 1999, n. 91 reca: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

- La legge 21 ottobre 2005, n. 219 reca: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati".

- Per il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

- Per l'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si veda nelle note alle premesse.

- L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recita:

"Art. 1

(Istituto Superiore di Sanità)

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

2. L'I.S.S. è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanità, le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità.

3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanità funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.".

- L'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) reca:

"Art. 14

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1.Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno".

- La legge 4 marzo 2009, n. 15 reca: "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

Note all'art. 3:

- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.

- Il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) reca:

"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per
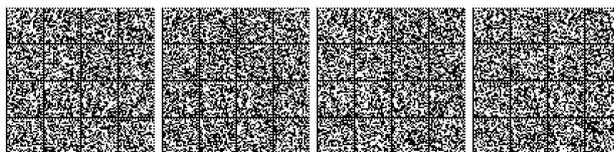
cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime."

- Il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca:

"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009.".

- Il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni reca:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".

- L'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reca:

"Art. 15-septies

(Contratti a tempo determinato)

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.

5-*bis*. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.".

- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

- L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) reca:

"Art. 12

(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale .

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311 .

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.".

- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.

- L'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca:

"Art. 20

(Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali)

1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.".

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concerne: "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

- Il comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, reca:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio."

Note all'art. 5:

- Per il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, si veda nelle note all'articolo 3.

- L'articolo 24 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:

"Art. 24

(Trattamento economico)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-*bis*. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

1-*ter*. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-*bis*, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-*bis* non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il pe-

riodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'àmbito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. (abrogato)"

Note all'art. 8:

- La legge 7 agosto 1973, n. 519 che reca: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità" è abrogata dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 che reca: "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità" è abrogato dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 per il quale vedasi le note all'articolo 2, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 1, dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Note all'art. 10:

- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si veda nelle note alle premesse.

- Per il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note all'articolo 3.

- Per il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note all'articolo 3.

- Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recano:

"Art. 1

(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-*quinquies*."

"Art. 2

(Competenze regionali)

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-*bis*. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-*ter*. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-*bis*, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-*quater*. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-*quinquies*. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-*quater*, ove costituito.

2-*sexies*. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-*bis*, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-*octies*. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.".

Note all'art. 11:

- Per l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda nelle note all'articolo 4.

- Per l'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 si veda nelle note all'articolo 4.

- Per il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 si veda nelle note all'articolo 4.

- Gli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recano:

"Art. 3

(Organizzazione delle Unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1-*bis*. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-*ter*. (abrogato)

1-*quater*. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.

1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. (abrogato)

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. (abrogato)

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) (abrogata)

b) (abrogata)

c) (abrogata)

d) (abrogata)

e) (abrogata)

f) (abrogata)

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e
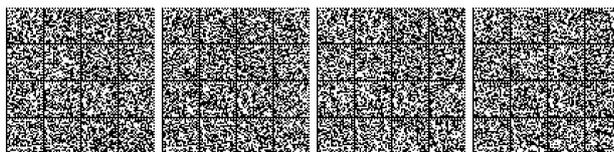
della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. (abrogato)

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. (abrogato)

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale."

"Art.3-bis

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-*octies*.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-*ter*, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, nel caso di manifesta in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.".

Note all'art. 14:

- Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) reca:

"8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , è modificato in quaranta giorni.".

Note all'art. 15:

- L'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) reca:

"Art. 8

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città

metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

- L'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca:

"Art. 19

(Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali)

1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.".

- Il comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) reca:

"566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento."

- Il decreto ministeriale 6 maggio 2008 reca: "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare continuità nell'attività di sorveglianza epidemiologica in ambito zooprofilattico".

Note all'art. 16:

- Le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo, sono abrogate dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto:

"Art. 2. Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.

4. (abrogato)

5. (abrogato)."

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2012, concerne " Conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali".

Note all'art. 19:

- Il decreto ministeriale 28 dicembre 2011 reca: "Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali".

- Per il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note all'art. 3.

-Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della L. 23 ottobre 1992, n. 421) recita:

"4. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità."

Note all'art. 20:

- Per il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si veda nelle note alle premesse.

12G0127

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2012.

Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione e la responsabilità della politica generale del Governo, garantendo l'unità di indirizzo politico amministrativo e il coordinamento dell'attività dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, che dispone il riordino del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 1° marzo 2011, recante disposizioni sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il professor Dino Piero Giarda è stato nominato Ministro senza portafoglio e successivamente delegato, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio in data 13 dicembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo, con particolare riferimento all'analisi e allo studio per il riordino della spesa pubblica;

Ritenuto di dover emanare una direttiva di indirizzo per garantire che l'intera attività amministrativa dell'Esecutivo si sviluppi in un contesto coerente con il programma di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA
la seguente direttiva:

Premessa.

Nell'attuale situazione economica il Governo ritiene necessario un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere.

Allo scopo si rende necessaria un'incisiva azione tesa alla riduzione dei flussi di spesa pubblica e alla riorganizzazione delle attività e che miri ai seguenti obiettivi:

una più efficiente erogazione dei servizi;

l'eliminazione degli sprechi;

la definizione delle linee di attività ritenute prioritarie nell'attuale congiuntura e la conseguente eliminazione delle altre;

la realizzazione di economie di bilancio.

La presente direttiva disciplina il contributo che le amministrazioni centrali sono tenute a prestare per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione sopra indicato. In tale contesto ciascun Ministro riconosce l'attività di revisione della spesa (spending review) come prioritaria dell'azione di Governo.

Organizzazione del processo di spending review.

Per il coordinamento generale delle attività è costituito il Comitato interministeriale per la revisione della spesa, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dal Ministro per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Viceministro dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I componenti del Comitato si avvalgono allo scopo delle strutture istituite presso le rispettive Amministrazioni, della collaborazione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le amministrazioni pubbliche assicurano la massima collaborazione fornendo le informazioni e i dati in possesso, nonché il supporto tecnico necessario.

Oggetto dell'attività di revisione della spesa.

L'attività di revisione della spesa di ogni amministrazione dovrà in particolare concentrarsi su:

a. revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, verificandone l'attualità e l'efficacia ed eliminando le spese non indispensabili e comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali;

b. ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti, anche in conseguenza della riduzione dei programmi di spesa;

c. razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero, finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore distribuzione del personale, anche attraverso concentrazioni dell'offerta e dei relativi uffici;

d. riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche;

e. riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte;

f. ricognizione degli immobili in uso; riduzione della spesa per locazioni, assicurando il controllo di gestione dei contratti; definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;

g. ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni;

h. restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni;

i. estensione alle società in house dei vincoli vigenti in materia di consulenza;

l. eliminazione, salvi i casi eccezionali riferibili per esempio a rapporti con Autorità estere, di spese di rappresentanza e spese per convegni;

m. proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato.

Ciascun Ministro, con la collaborazione della struttura di supporto istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna, propone un progetto contenente sia gli interventi di revisione e riduzione della spesa atti a generare i risparmi previsti, sia misure di razionalizzazione organizzativa e di risparmio per gli esercizi futuri. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio 2012.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri assume, anche in assenza delle proposte, le conseguenti determinazioni.

Roma, 3 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MONTI

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2012
Registro n. 5, foglio n. n. 331

12A08161

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012.

Cessazione degli stati di emergenza e di criticità dichiarati per eventi calamitosi occorsi all'estero.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2012

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica di Haiti il 12 gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica del Cile il 27 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 recante la dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in Giappone a partire dal giorno 11 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2012 recante la dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi alluvionali verificatisi in Bulgaria nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2012 recante la dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dell'esplosione del deposito di munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3842 del 19 gennaio 2010, n. 3844 del 29 gennaio 2010, n. 3871 del 21 aprile 2010, n. 4006 del 24 febbraio 2012 e n. 4012 del 22 marzo 2012, nella vigenza delle quali sono state avviate iniziative di carattere straordinario ed urgente volte, sia ad acquisire la disponibilità di beni e servizi, che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato, nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguate a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che hanno determinato le citate dichiarazioni degli stati di emergenza e di criticità, in quanto sono stati conclusi gli interventi previsti dalle citate ordinanze n. 3842, n. 3844, n. 3871 del 2010, n. 4006 e n. 4012 del 2012, con conseguente cessazione degli effetti prodotti dalla medesime;

Ravvisata, quindi, la necessità di dichiarare cessati gli effetti delle precedenti dichiarazioni di stati di emergenza e di criticità in rassegna;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni,
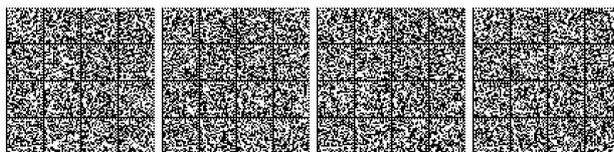
sono cessati gli effetti degli stati di emergenza dichiarati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 19 marzo 2010 e degli stati di criticità dichiarati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011, del 14 febbraio 2012 e del 16 marzo 2012, essendo venuti meno i relativi presupposti.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

12A08253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2012.

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Prot. n. 113/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297";

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 gennaio 2008, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 9533 presentato dalla Servizi Avanzati Srl, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il Decreto Direttoriale n. 496 del 7 maggio 2008, con il quale il progetto di ricerca n. 9533 presentato dalla Servizi Avanzati Srl, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 17 gennaio 2008;

Vista la nota dell'impresa in data 11 febbraio 2011, pervenuta in data 23 febbraio 2011, prot. n. 1586, con la quale ha comunicato il conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione e mantenimento dei dati per conto terzi alla società Sa Documents Srl;

Vista la nota ministeriale n. 8917 del 15 settembre 2011, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 22 settembre 2011 prot. n. 9077, gli esiti della predetta valutazione da parte dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del Decreto Direttoriale n. 496 del 7 maggio 2008 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9533 Servizi Avanzati Srl - Napoli (NA)

"Auto Governo dei Flussi eterogenei su Archiviazione Ottica".

Rispetto a quanto decretato in data: 7 maggio 2008;

Variazione della titolarità del progetto in capo alla Sa Domuments Srl

La prima erogazione su SAL è subordinata all'acquisizione del formale impegno rilasciato della Servizi Avanzati Srl (c.f. 07573410631), socio unico della Sa Documents Srl (c.f. 06797701213), a comunicare preventivamente la volontà di cedere parte o tutte le quote della

controllata Sa Documents Srl e di fornire il supporto finanziario necessario per garantire il rimborso al FAR del credito agevolato da parte della Sa Documents Srl.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 7, foglio n. 283

12A08129

DECRETO 24 aprile 2012.

Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici da attuarsi con uno o più regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici, la possibilità di utilizzare una quota del curricolo pari al 30% nel secondo biennio e al 35% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilità per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi allegati *B)* e *C)*, finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

Visto l'art. 8, comma 1, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica più volte citato che prevede che i percorsi dell'indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria — articolazione viticoltura ed enologia — si sviluppano in un ulteriore sesto anno finalizzato al conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» e che l'organizzazione didattica del citato sesto anno dovrà essere definita con il presente decreto interministeriale;

Visto, altresì, l'art. 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 2, lettera *d)* che, per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* sopra citato, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalità per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, la flessibilità oggetto del presente decreto può essere utilizzata esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale;

Ritenuto che, al fine di non determinare una indifferenziata espansione dei percorsi formativi così come riordinati, l'individuazione delle opzioni deve essere limitata ad un numero contenuto che risponda effettivamente ai criteri stabiliti con il presente decreto;

Considerato che l'individuazione delle citate opzioni e la conseguente possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità del curricolo comporta un necessario confronto

con le realtà produttive del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi che emergono dal mondo del lavoro e delle professioni e che, per tali considerazioni, si è ritenuto opportuno attivare, preventivamente alla definizione del presente decreto, incontri di settore plurilaterali ed incontri nazionali ai quali hanno partecipato le parti sociali datoriali e sindacali fornendo contributi utili allo scopo;

Considerato, altresì, che la materia delle opzioni costituisce oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e, per questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le regioni e le strutture regionali del Ministero;

Considerato che i percorsi formativi conseguenti alla attivazione delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo biennio e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera *d)*, alla definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto più rispondente ai bisogni del territorio e delle realtà produttive;

Considerato che, nella fase di prima applicazione, si ritiene opportuno istituire l'Elenco nazionale delle opzioni dei percorsi degli istituti tecnici previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *d)* del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 contestualmente all'emanazione del presente decreto interministeriale;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Acquisito, altresì, il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* e dell'art. 8, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in un numero contenuto di opzioni, specificamente illustrati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

2.1 È istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici, al quale si dovrà fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'allegato *B)*, parte integrante al presente decreto.

2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potrà essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'allegato *A)* del presente decreto.

2.3 L'attivazione delle opzioni di cui all'elenco B, ancorché modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in ogni caso effettuata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.

Art. 3.

Per l'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco nazionale allegato *B)* del presente decreto, è fatto rinvio alla programmazione dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi.

Art. 4.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

p. *il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 8, foglio n. 161

ALLEGATO A)

AMBITI – CRITERI – MODALITA'
per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici
in opzioni

La nuova identità degli istituti tecnici, quali “scuole dell'innovazione” orientate al raggiungimento di competenze professionali che aderiscano sempre più ai fabbisogni formativi espressi dalle realtà economiche e produttive del paese, esige una articolazione dei propri percorsi di studio che guardino alle innovazioni e allo sviluppo che la scienza e le tecnologiche continuamente producono, senza però determinare una frammentazione e disarticolazione dei percorsi formativi.

L’obiettivo dei nuovi percorsi degli Istituti Tecnici è quello di far acquisire una padronanza delle competenze scientifiche e tecnologiche - anche in una prospettiva di sviluppo - che consenta al diplomato dell’Istruzione Tecnica di interpretare, partecipare, gestire e coordinare i processi produttivi del mercato caratterizzato da innovazioni continue. Gli Istituti Tecnici, quindi, si propongono di fornire allo studente quella base culturale e quelle specifiche competenze necessarie alla comprensione delle problematiche scientifiche collegate alla tecnologia, che gli permettano non solo di intervenire nei processi in atto ma, altresì, di sviluppare capacità creative e progettuali necessarie per intercettare e presidiare l’innovazione.

L'articolazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici in due settori ed undici indirizzi - come definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - risponde, in linea generale, alle esigenze di formazione in relazione alla domanda di competenze professionali espressa dal mercato, ferma restando l’esigenza di garantire agli studenti degli Istituti Tecnici la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.

Questo quadro generale può essere ulteriormente articolato laddove specifiche realtà produttive, rilevanti sotto il profilo dell’identità del territorio e influenti sul piano socio-economico, richiedano esperienze formative che, in ragione della loro specificità, non trovano adeguata e corrispondente collocazione nel nuovo assetto ordinamentale.

Le “opzioni” costituiscono la risposta a tali esigenze che si attua attraverso un processo di interazione e condivisione tra i soggetti a diverso titolo coinvolti. Processo che si sviluppa sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici ove si prevede, per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo, la definizione di ambiti, criteri e modalità di seguito individuati:

AMBITI

Gli ambiti di applicazione delle opzioni derivano prioritariamente dai piani di sviluppo strategico espressi nei documenti di politica nazionale e comunitaria.

CRITERI

- interesse nazionale anche in riferimento ai trend strategici e alle prospettive di sviluppo;
- coerenza con l'identità degli istituti tecnici e differenziazione con gli indirizzi degli istituti professionali;
- coerenza delle competenze in esito con il profilo culturale dell'indirizzo di riferimento;
- opportunità di valorizzare le risorse umane e materiali esistenti per non aggiungere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
- prospettive occupazionali;
- impossibilità ad attuare il percorso proposto attraverso l'utilizzo della quota di autonomia;
- opportunità di integrare la formazione specifica con successivi corsi di specializzazione presso I.T.S. o I.F.T.S.

MODALITÀ

Le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, per le quali si ritiene opportuna l'attivazione a livello locale, devono trovare corrispondenza con l'Elenco nazionale delle opzioni per gli Istituti Tecnici previsto dall'art. 8, comma 2), lettera d) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Allegato B del presente decreto interministeriale).

L'individuazione dell'opzione e la conseguente attivazione si realizza con la programmazione del piano dell'offerta formativa regionale tenuto conto delle specifiche esigenze di tipo economico e produttivo del territorio.

Le modalità di attivazione dovranno quindi inserirsi nell'ambito delle procedure di definizione e attivazione del predetto piano e dovranno garantire la non determinazione di nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.

ALLEGATO B)

ELENCO NAZIONALE DELLE ULTERIORI ARTICOLAZIONI DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI IN OPZIONI

ALLEGATO B1	Indirizzo: *Chimica, materiali e biotecnologie* - Articolazione: *Chimica e materiali* Opzione: ***TECNOLOGIE DEL CUOIO***
ALLEGATO B2	Indirizzo: *Costruzione, ambiente e territorio -* Opzione: ***TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI***
ALLEGATO B3	Indirizzo: *Grafica e comunicazione -* Opzione: ***TECNOLOGIE CARTARIE***
ALLEGATO B4	Indirizzo: *Meccanica, meccatronica ed energia* - Articolazione: *Meccanica e meccatronica -* Opzione: ***TECNOLOGIE DELL'OCCHIALE***
ALLEGATO B5	Indirizzo: *Meccanica, meccatronica ed energia* - Articolazione: *Meccanica e meccatronica -* Opzione ***TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE***
ALLEGATO B6	Indirizzo: *Trasporti e logistica* - Articolazione: *Costruzioni del mezzo -* Opzione:***COSTRUZIONI AERONAUTICHE***
ALLEGATO B7	Indirizzo*: Trasporti e logistica* - Articolazione*: Costruzioni del mezzo -* Opzione ***COSTRUZIONI NAVALI***
ALLEGATO B8	Indirizzo: *Trasporti e logistica* - Articolazione: *Conduzione del mezzo -* Opzione: ***CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO***
ALLEGATO B9	Indirizzo*: Trasporti e logistica* - Articolazione*: Conduzione del mezzo -* Opzione: ***CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE***
ALLEGATO B10	Indirizzo: *Trasporti e logistica* - Articolazione: *Conduzione del mezzo -* Opzione: ***CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI***
ALLEGATO B11	Indirizzo: *Agraria, agroalimentare e agroindustria* - Articolazione: *Viticoltura ed enologia -* Opzione: ***ENOTECNICO - VI ANNO***
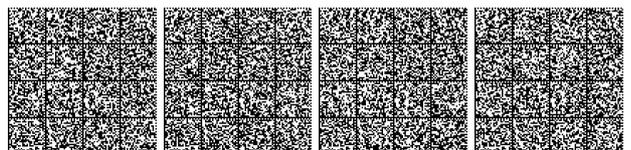
PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLE OPZIONI DEGLI ISTITUTI TECNICI

Allegato B1

Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie"
Articolazione "Chimica e materiali"
Opzione "Tecnologie del cuoio"

Profilo

Il Diplomato in "**Chimica, Materiali e Biotecnologie**":

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.

È in grado di:

- collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "**Chimica e materiali**", "**Biotecnologie ambientali**" e "**Biotecnologie sanitarie**", nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L'opzione "Tecnologie del Cuoio" si riferisce all'articolazione "Chimica e materiali".

Nell'articolazione **"Chimica e materiali"** opzione **"Tecnologie del Cuoio**" vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle tecnologie, alla gestione e al controllo dei processi di lavorazione del cuoio con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e del consumatore, al marketing e alla lettura ed interpretazione delle tendenze moda al fine di garantire qualità ed innovazione del prodotto**.**

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie – Opzione: Tecnologia del Cuoio" consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3. Utilizzare la normativa tecnica per gestire il controllo di qualità dei prodotti chimici e dei cuoi a tutela dell'ambiente e del consumatore.
4. Elaborare e gestire progetti chimici e biotecnologici relativi alla lavorazione del cuoio.
5. Riconoscere e confrontare le tecnologie innovative di lavorazione del cuoio in relazione alle prestazioni e all'impatto ambientale.
6. Gestire e controllare i processi tecnologici della lavorazione del cuoio in funzione della destinazione d'uso, a tutela dell'ambiente e del consumatore.
7. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione della filiera del cuoio nell'ambito del Made in Italy.

Allegato B1

Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”
Articolazione “Chimica e materiali”
Opzione “Tecnologie del cuoio”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	**Ore**				
	1° biennio		**2° biennio**		**5° anno**
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	**2^**	**3^**	**4^**	**5^**
Scienze integrate (Fisica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	**99**				
di cui in compresenza	*66**				
**Scienze e tecnologie applicate ** **		**99**			
ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALI” – OPZIONE “TECNOLOGIE DEL CUOIO”					
Complementi di matematica			**33**	**33**	
Chimica analitica e analisi applicate			**165**	**132**	**165**
Chimica organica e biochimica			**165**	**99**	**99**
Tecnologie e biotecnologie conciarie			**198**	**297**	**297**
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B2

Indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"

Opzione " Tecnologie del legno nelle costruzioni"

Profilo

Il Diplomato nell'indirizzo "**Costruzioni, Ambiente e Territorio"**:

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all'amministrazione di immobili.

È in grado di:

- collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
- prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale;
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.

Nell'opzione **"Tecnologie del legno nelle costruzioni"** il Diplomato ha competenze nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; nell'impiego degli strumenti di rilievo; nell'impiego dei principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali.

In particolare è in grado di:

- esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all'uso della pietra, legno, e con tecniche di bioarchitettura;
- collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall'utilizzo delle cave di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco,
- intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell'energia e del loro controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o dalle utilizzazioni boschive;
- applicare conoscenze della storia dell'architettura in pietra e legno antesignana della bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni" consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.

1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.

2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità improntati all'uso di pietra e legno, e con tecniche di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.

4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.

6 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio.

7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.

8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
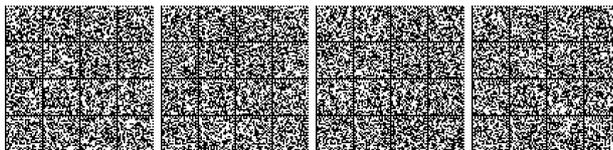
allegato B2

Indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"
Opzione " Tecnologie del legno nelle costruzioni"

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	ore				
	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate: Fisica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate: Chimica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate**		99			
OPZIONE " TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI"					
Complementi di matematica			33	33	
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro			66	66	66
Progettazione, Costruzioni e Impianti			132	99	132
Geopedologia, Economia ed Estimo			99	99	99
Topografia			99	132	99
Tecnologia del legno nelle costruzioni			132	132	165
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo			561	561	561
di cui in compresenza con Laboratorio e reparti lavorazione del legno			*561**		*330**
Totale complessivo ore			1056	1056	1056

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l'articolazione delle cattedre, si rinvia all'articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B3

indirizzo "Grafica e Comunicazione"

opzione " Tecnologie cartarie"

Profilo

Il Diplomato in **"Grafica e Comunicazione":**

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa , con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per produrla;
- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

E' in grado di:

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
  - alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,
  - alla realizzazione di prodotti multimediali,
  - alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
  - alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
  - alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

L' opzione " **Tecnologie cartarie** " afferisce all'indirizzo " **Grafica e Comunicazione**".
Il Diplomato in "Grafica e Comunicazione" opzione " Tecnologie cartarie " ha competenze specifiche nel campo dell'industria della comunicazione e della carta, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie per produrla. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, della stampa e i servizi ad essa collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Sceglie strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione. Rispetta le norme sulla sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in "Grafica e Comunicazione**",** opzione " **Tecnologie cartarie** " , consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.

1. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
2. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti.
3. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
4. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
5. Utilizzare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei prodotti del settore cartario e risolvere problemi teorici e sperimentali.
6. Agire nei processi industriali dell'ambito cartario.
7. Gestire progetti e processi dell'ambito cartario secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
8. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato del settore cartario.

allegato B3

indirizzo “Grafica e Comunicazione”
opzione “ Tecnologie cartarie”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	ore				
	1° biennio		2° biennio secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate: Fisica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate: Chimica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate**		99			
OPZIONE “ TECNOLOGIE CARTARIE”					
Complementi di matematica			33	33	
Teoria della comunicazione			66	99	
Chimica cartaria			165	132	66
Tecnologie dei processi di produzione e laboratorio			99	99	165
Impianti di cartiera e disegno					132
Laboratori tecnici			198	198	198
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo			561	561	561
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore			1056	1056	1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B4

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione “Meccanica e meccatronica”
Opzione “Tecnologie dell’occhiale”

Profilo

Il Diplomato in **Meccanica, Meccatronica ed Energia:**

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “**Meccanica e meccatronica**” ed “**Energia**”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’ opzione “**Tecnologie dell’occhiale**” è relativa all’articolazione “Meccanica e meccatronica”.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” opzione “**Tecnologie dell’occhiale**” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla ideazione, progettazione, costruzione, industrializzazione e sviluppo dell’occhiale. La nuova figura professionale ha competenze specialistiche in design industriale, meccanica fine, microtecnologie, materiali e loro trattamenti, oltre che in grafica, progettazione e comunicazione, per seguire tutta la filiera del processo produttivo dell’occhiale, dall’ideazione al prodotto finale.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” opzione “**Tecnologie dell’occhiale”** consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.

2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.

3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.

4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

6 – Progettare, analizzare i costi e prototipare l’occhiale con ausilio di software parametrici.

7 - Scegliere ed utilizzare i materiali specifici delle industrie dell’occhiale.

8 – Organizzare e gestire i processi di industrializzazione dell’occhiale e produrre i vari componenti; realizzare le operazioni di assemblaggio, finitura e collaudo dell’occhiale nel rispetto delle normative internazionali.

9 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.

10 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

11 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.

Allegato B4

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione “Meccanica e meccatronica”
Opzione “Tecnologie dell’occhiale”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	**Ore**				
	1° biennio		**2° biennio** (secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario)		**5° anno**
	1^	**2^**	**3^**	**4^**	**5^**
Scienze integrate (Fisica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	**99**				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate**		**99**			
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” Opzione “TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE”					
Complementi di matematica			**33**	**33**	
Meccanica, macchine ed energia			**165**	**165**	**165**
Sistemi e automazione			**132**	**132**	**132**
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell’industria dell’occhiale			**132**	**66**	**66**
Disegno, progettazione e organizzazione industriale			**99**	**165**	**198**
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B5

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione “Meccanica e meccatronica
Opzione “Tecnologie delle materie plastiche”

Profilo

Il Diplomato in **Meccanica, Meccatronica ed Energia:**

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “**Meccanica e meccatronica**” ed “**Energia**”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’opzione **“Tecnologie delle materie plastiche ”** è riferita all’articolazione “**Meccanica e meccatronica**”.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica”, opzione **“**Tecnologie delle materie plastiche **”**sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi, alla relativa organizzazione del lavoro, e sviluppate competenze adeguate alla realizzazione di manufatti con l’utilizzo di materiali plastici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” – Articolazione “Meccanica e meccatronica” - opzione “Tecnologie delle materie plastiche **”** consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze:

1 – Individuare le proprietà dei materiali, in particolare i materiali plastici, in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.

2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.

3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.

4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti plastici.

5 – Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura, specificamente nel campo dei materiali plastici.

6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e macchine.

7 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.

8 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

9 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.

Allegato B5

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
Articolazione “Meccanica e meccatronica
Opzione “Tecnologie delle materie plastiche”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	Ore				
	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate (Fisica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate**		99			
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” OPZIONE “TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE”					
Complementi di matematica			33	33	
Meccanica,macchine ed energia			132	132	132
Sistemi ed automazione			99	99	99
Scienza dei materiali			99	99	99
Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale			198	198	231
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B6

Indirizzo “Trasporti e Logistica”

Articolazione “Costruzione del mezzo”

Opzione “Costruzioni aeronautiche”

Profilo

Il Diplomato in “**Trasporti e Logistica**”:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

L’ opzione “**Costruzioni aeronautiche**” afferisce all’articolazione “**Costruzione del mezzo**”.
L’articolazione “Costruzione del mezzo”, opzione “Costruzioni aeronautiche”, riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego del mezzo medesimo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzioni aeronautiche”, consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo.
2. Gestire il funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la regolazione.
6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
7. Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Allegato B6

Indirizzo "Trasporti e Logistica"
Articolazione "Costruzione del mezzo"
Opzione "Costruzioni aeronautiche"

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	ore				
	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate (Fisica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate **		99			
ARTICOLAZIONE: "COSTRUZIONE DEL MEZZO" OPZIONE: "COSTRUZIONI AERONAUTICHE"					
Complementi di matematica			33	33	
Elettrotecnica, elettronica e automazione			99	99	99
Diritto ed economia			66	66	66
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo			165	165	264
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi			99	99	132
Logistica			99	99	
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l'articolazione delle cattedre, si rinvia all'articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B7

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Costruzione del mezzo”
Opzione “Costruzioni navali”

Profilo

Il Diplomato in “**Trasporti e Logistica**”:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:
- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

L’ opzione “**Costruzioni navali**” afferisce all’articolazione “**Costruzione del mezzo**”.
L’articolazione “Costruzione del mezzo”, opzione “Costruzioni navali ”, riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo navale e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego del mezzo medesimo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Costruzione del mezzo”, opzione “Costruzioni navali ” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto marittimo.
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e la regolazione.
6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
7. Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Allegato B7

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Costruzione del mezzo”
Opzione “Costruzioni navali”

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	**ore**				
	1° biennio		**2° biennio**		**5° anno**
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	**2^**	**3^**	**4^**	**5^**
Scienze integrate (Fisica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	**99**				
di cui in compresenza	*66**				
**Scienze e tecnologie applicate ** **		**99**			
ARTICOLAZIONE: “COSTRUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE: “COSTRUZIONI NAVALI”					
Complementi di matematica			**33**	**33**	
Elettrotecnica, elettronica e automazione			**99**	**99**	**99**
Diritto ed economia			**66**	**66**	**66**
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale			**165**	**165**	**264**
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi			**99**	**99**	**132**
Logistica			**99**	**99**	
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*264**	*561**	*330**		
Totale complessivo ore	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B8

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Conduzione del mezzo”
Opzione “Conduzione del mezzo aereo”

Profilo

Il Diplomato in “**Trasporti e Logistica**”:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

L’ opzione “**Conduzione del mezzo aereo**” afferisce all’ articolazione “Conduzione del Mezzo”.

L’articolazione “**Conduzione del Mezzo**”, opzione “**Conduzione del mezzo aereo**”, riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le relative comunicazioni.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
7. Cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel trasporto aereo.
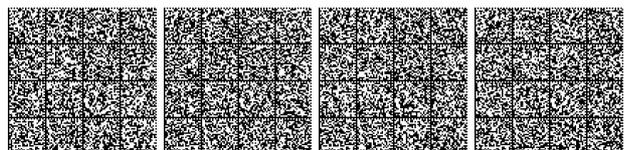
Allegato B8

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Conduzione del mezzo”
Opzione “Conduzione del mezzo aereo”

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	ore				
	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate (Fisica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	66*				
**Scienze e tecnologie applicate ** **		99			
ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO”					
Complementi di matematica			33	33	
Elettrotecnica, elettronica e automazione			99	99	99
Diritto ed economia			66	66	66
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo			165	165	264
Meccanica e macchine			99	99	132
Logistica			99	99	
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B9

Indirizzo “Trasporti e Logistica”

Articolazione “Conduzione del mezzo”

Opzione “Conduzione del mezzo navale”

Profilo

Il Diplomato in “**Trasporti e Logistica**”:

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E’ in grado di:

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

L’ opzione **“Conduzione del mezzo navale”** afferisce all’articolazione “**Conduzione del mezzo”**.
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” , opzione **“**Conduzione del mezzo navale”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima.
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.
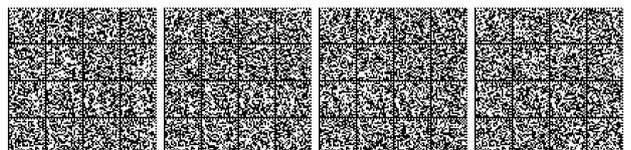
Allegato B9

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Conduzione del mezzo”
Opzione “Conduzione del mezzo navale”

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	**ore**				
	1° biennio		**2° biennio**		**5° anno**
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	**2^**	**3^**	**4^**	**5^**
Scienze integrate (Fisica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	**99**				
di cui in compresenza	*66**				
Scienze e tecnologie applicate **		**99**			
ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” **OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE”**					
Complementi di matematica			**33**	**33**	
Elettrotecnica, elettronica e automazione			**99**	**99**	**99**
Diritto ed economia			**66**	**66**	**66**
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale			**165**	**165**	**264**
Meccanica e macchine			**99**	**99**	**132**
Logistica			**99**	**99**	
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**	**1056**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B10

Indirizzo "Trasporti e Logistica"
Articolazione "Conduzione del mezzo"
Opzione "Conduzione di apparati e impianti marittimi"

Profilo

Il Diplomato in "**Trasporti e Logistica**":

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l'organizzazione di servizi logistici;
- opera nell'ambito dell'area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d'interesse, della gestione dell'impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

E' in grado di:

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;
- collaborare nella pianificazione e nell'organizzazione dei servizi;
- applicare le tecnologie per l'ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico e organizzativo dell'impresa;
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell'applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell'ambiente e nell'utilizzazione razionale dell'energia.

L' opzione "**Conduzione di apparati e impianti marittimi** " afferisce all' articolazione "**Conduzione del mezzo**".

Nell'articolazione "Conduzione del mezzo", opzione " Conduzione di apparati e impianti marittimi ", vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell'energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell'ambiente.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell' indirizzo "Trasporti e Logistica" – articolazione "Conduzione del mezzo" - opzione " Conduzione di apparati e impianti marittimi " consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze:

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi.
4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Allegato B10

Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Articolazione “Conduzione del mezzo”
Opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi”

QUADRO ORARIO

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	ore				
	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1^	2^	3^	4^	5^
Scienze integrate (Fisica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie informatiche	99				
di cui in compresenza	66*				
Scienze e tecnologie applicate **		99			
ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE “CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI ”					
Complementi di matematica			33	33	
Elettrotecnica, elettronica e automazione			99	99	99
Diritto ed economia			66	66	66
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale			99	99	132
Meccanica e macchine			165	165	264
Logistica			99	99	
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*264**		*561**		*330**
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).

Allegato B11

Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”
SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO

Profilo

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Enotecnico di cui all’art.8 del D.P.R. n 88 del 15 marzo 2010 possiede specifiche competenze relative al settore viti-vinicolo.

A conclusione del percorso l’enotecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito espressi in termini di competenze:

1. Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili
2. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
3. Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio.
4. Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in materia di sicurezza alimentare.
5. Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto.
6. Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo all’introduzione di tecnologie innovative.
7. Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

QUADRO ORARIO

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO – SESTO ANNO		
Lingua inglese		**99**
Applicazioni informatiche		**66**
Economia, marketing e legislazione		**99**
Viticoltura		**132**
Enologia		**198**
Chimica enologica e analisi chimiche		**198**
Microbiologia enologica		**99**
Meccanica e costruzioni enologiche		**99**
Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli**		**66**
Totale ore annue di attività e insegnamenti		**1056**
di cui in compresenza		*330*
Totale complessivo ore		**1056**

12A08152

DECRETO 24 aprile 2012.

Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1 quinquies, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali da attuarsi con uno o più regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il riordino degli istituti professionali in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti professionali, la possibilità di utilizzare una quota del curricolo pari al 35% nel secondo biennio e al 40% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilità per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi Allegati *B)* e *C)*, finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

Visto, infine, l'art. 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 4, lettera *c)* che, per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* sopra citato, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalità per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 81, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, la flessibilità oggetto del presente decreto può essere utilizzata esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale;

Ritenuto che, al fine di non determinare una espansione dei percorsi formativi così come riordinati, l'individuazione delle opzioni deve essere limitata ad un numero contenuto che risponda effettivamente ai criteri stabiliti con il presente decreto e che, inoltre, nel quadro generale di riferimento dell'erogazione dell'offerta formativa, si differenzi dalla specifica offerta di Istruzione e Formazione Professionale al fine di non determinare duplicazioni dei percorsi;

Considerato che l'individuazione delle citate opzioni e la conseguente possibilità di definire gli spazi di flessibilità del curricolo comporta un necessario confronto con le realtà produttive del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi che emergono dal mondo del lavoro e delle professioni e che, per tali considerazioni, si è ritenuto opportuno attivare, preventivamente alla definizione del presente decreto, incontri di settore plurilaterali ed incontri nazionali ai quali hanno partecipato le parti sociali datoriali e sindacali fornendo contributi utili allo scopo;

Considerato, altresì, che la materia delle opzioni costituisce oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e, per questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le Regioni e le strutture regionali del Ministero;

Considerato che nell'ambito della citata programmazione dell'offerta formativa regionale rientrano anche i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e che, pertanto, per l'individuazione delle opzioni negli istituti professionali si dovrà necessariamente tenere conto degli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale di esclusiva competenza regionale già definiti con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata sopra citata;

Considerato che i percorsi formativi conseguenti alla attivazione delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo biennio e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti professionali, entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 4, lettera *c)*, alla definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle Regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto più rispondente ai bisogni del territorio e delle realtà produttive;

Considerato che, nella fase di prima applicazione, si ritiene opportuno istituire l'Elenco nazionale delle opzioni dei percorsi degli istituti professionali previsto dall'art. 8, comma 4, lettera *c)* del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 contestualmente all'emanazione del presente decreto interministeriale;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Acquisito, altresì, il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *b)* e dell'art. 8, comma 4, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in un numero contenuto di opzioni, specificamente illustrati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

2.1 È istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali, al quale si dovrà fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'Allegato *B)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potrà essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'Allegato *A)* del presente decreto.

2.3 L'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco B, ancorché modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in ogni caso effettuata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.

Art. 3.

Per l'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco nazionale Allegato *B)* del presente decreto, è fatto rinvio alla programmazione dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi.

Art. 4.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 8, foglio n. 162

ALLEGATO *A*

AMBITI – CRITERI – MODALITA'
per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti professionali
in opzioni

La nuova identità degli istituti professionali che pone come proprio riferimento la formazione tecnico-professionale riferita alle filiere produttive di rilevanza nazionale che localmente possono anche assumere connotazioni specifiche, mostra la stretta e diretta interdipendenza con il territorio e le esigenze che da questo provengono. Da qui la necessità di articolare i percorsi di studio dell'Istruzione Professionale nella prospettiva dell'innovazione e delle applicazioni necessarie che conseguono al continuo sviluppo delle scienze tecnologiche, senza determinare una frammentazione e una disarticolazione dei percorsi formativi.

L'obiettivo dei nuovi percorsi degli Istituti Professionali è di far acquisire, nell'ambito di settori produttivi relativamente ampi, capacità operative attraverso le quali il diplomato dell'Istruzione Professionale applica le tecnologie a processi specifici anche attraverso la progettazione e la realizzazione di soluzioni. Il carattere distintivo della formazione proposta dagli Istituti Professionali è dunque quello di assicurare allo studente l'acquisizione delle necessarie competenze per personalizzare gli usi delle tecnologie in contesti specifici, attraverso l'utilizzo di assetti organizzativi e strumenti tecnologici pertinenti.

L'articolazione degli indirizzi di studio degli istituti professionali in due settori e sei indirizzi - come definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - risponde, in linea generale, alle esigenze di formazione in relazione alla domanda di competenze professionali espressa dal mercato, ferma restando l'esigenza di garantire agli studenti la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.

Questo quadro generale può tuttavia essere ulteriormente articolato laddove specifiche realtà produttive, rilevanti sotto il profilo dell'identità del territorio e influenti sul piano socio-economico, richiedano esperienze formative che, in ragione della loro specificità, non trovano adeguata e corrispondente collocazione nel nuovo assetto ordinamentale.

Le "opzioni" costituiscono la risposta a tali esigenze che si attua attraverso un processo di interazione e condivisione tra i soggetti a diverso titolo coinvolti, processo che si sviluppa sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento di riordino degli istituti professionali ove si prevede, per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo, la definizione di ambiti, criteri e modalità di seguito individuati:

AMBITI

Gli ambiti di applicazione delle opzioni derivano prioritariamente

- dai piani di sviluppo strategico espressi nei documenti di politica nazionale e comunitaria
- dalla specificità dei distretti industriali

CRITERI

- raccordo e diversificazione con i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- coerenza con l'identità degli istituti professionali e differenziazione dagli indirizzi dell'istruzione tecnica;
- coerenza con le filiere produttive di riferimento rilevanti nei contesti territoriali e nazionali interessate da processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale dei servizi
- coerenza delle competenze in esito con il profilo culturale dell'indirizzo di riferimento;

- opportunità di valorizzare le risorse umane e materiali esistenti per non aggiungere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
- prospettive occupazionali;
- impossibilità ad attuare il percorso proposto attraverso l'utilizzo della quota di autonomia;
- possibilità di integrare la formazione specifica con corsi I.T.S o IFTS.

MODALITÀ

Le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, per le quali si ritiene opportuna l'attivazione a livello locale, devono trovare corrispondenza con l'Elenco nazionale delle opzioni per gli Istituti Professionali previsto dall'art. 8, comma 4), lettera c) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Allegato B del presente decreto interministeriale).

L'individuazione dell'opzione e la conseguente attivazione si realizza con la programmazione del piano dell'offerta formativa regionale tenuto conto delle specifiche esigenze di tipo economico e produttivo del territorio.

Le modalità di attivazione dovranno quindi inserirsi nell'ambito delle procedure di definizione e attivazione del predetto piano e dovranno garantire la non determinazione di nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato

ALLEGATO *B*

ELENCO NAZIONALE DELLE ULTERIORI ARTICOLAZIONI DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI IN OPZIONI

ALLEGATO B1	Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica - Opzione: ***APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI***
ALLEGATO B2	Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica - Opzione: ***MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO***
ALLEGATO B3	Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - Articolazione: Industria Opzione: ***ARREDI E FORNITURE D'INTERNI***
ALLEGATO B4	Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - Articolazione: Industria Opzione: ***PRODUZIONI AUDIOVISIVE***
ALLEGATO B5	Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - Articolazione: Artigianato Opzione: ***PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO***
ALLEGATO B6	Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - Articolazione: Artigianato Opzione: ***PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI***
ALLEGATO B7	Indirizzo: Servizi commerciali - Opzione: ***PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA***
ALLEGATO B8	Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione: ***GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE***
ALLEGATO B9	Indirizzo: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale - Opzione: ***VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO***
ALLEGATO B10	Indirizzo: Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - Articolazione: Enogastronomia Opzione: ***PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI***
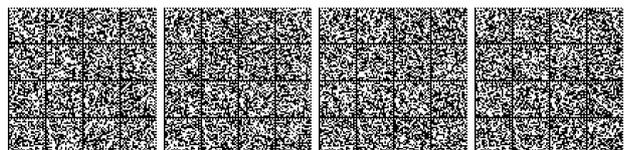
PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLE OPZIONI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Allegato B1

Indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica"
Opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "**Manutenzione e assistenza tecnica**" possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente.
- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi.
- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.
- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono.
- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l'approvvigionamento.
- reperire e interpretare documentazione tecnica.
- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi.
- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità.
- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.
- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli interventi.

L'opzione "**Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili**" afferisce all'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica".
Nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica", l'opzione "**Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili**" specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in "Manutenzione e assistenza tecnica", opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali" consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze**.**

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile.

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.

7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci.

Le competenze dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica", nell'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili ", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B1

Indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica"
Opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

DISCIPLINE	Ore annue				
	primo biennio		secondo biennio		quinto anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
Scienze integrate (Fisica)	**66**	**66**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)					
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione	**66**	**66**			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	**99****	**99****			
Opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni			**132****	**99****	**99****
Tecnologie meccaniche e applicazioni			**165**	**132**	**132**
Tecnologie elettrico - elettroniche, dell'automazione e applicazioni			**165**	**165**	**99**
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali			**99**	**165**	**231**
Ore totali	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* l'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B2

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “**Manutenzione e assistenza tecnica**” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;
- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
- reperire e interpretare documentazione tecnica;
- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione **“Manutenzione mezzi di trasporto**” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze.

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso.

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.

7. Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
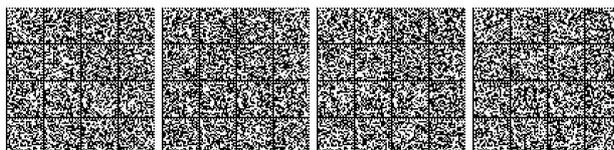
Allegato B2

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

DISCIPLINE	ORE ANNUE				
	primo biennio		secondo biennio		quinto anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)					
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione	66	66			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99**	99**			
OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO”					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni			132**	99**	99**
Tecnologie meccaniche e applicazioni			165	165	132
Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni			165	132	99
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto			99	165	231
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B3

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Industria”
Opzione “Arredi e forniture d’interni”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “**Produzioni industriali e artigianali**” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica

L’ opzione **“Arredi e forniture d’interni”** afferisce all’articolazione “ Industria ”.

Nell’opzione “Arredi e forniture d’interni” il diplomato coordina, all’interno di un’azienda, le differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in legno ed altri materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali e per la collettività.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Industria”, opzione “Arredi e forniture d’interni” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze:

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
5. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
6. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.
7. Coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di arredi e forniture d’interni, assumendo una visione sistemica.
8. Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti.
9. Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche.
10. Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Arredi e forniture d’interni”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B3

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Industria”
Opzione “Arredi e forniture d’interni”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
Scienze integrate (Fisica)	**66**	**66**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**66**	**66**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione	**66**	**66**			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	**99****	**99****			
ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” OPZIONE “ARREDI E FORNITURE D’INTERNI”					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni			**165****	**165****	**165****
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi			**99**	**99**	**66**
Tecniche di produzione e di organizzazione			**132**	**99**	**99**
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti			**-**	**66**	**99**
Disegno professionale e visualizzazioni digitali			**99**	**66**	**66**
Storia e stili dell’arredamento			**66**	**66**	**66**
Ore totali	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B4

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Industria”
Opzione “Produzioni audiovisive”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “**Produzioni industriali e artigianali**” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Industria ” vengono applicate ed approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale per intervenire nei diversi segmenti che le caratterizzano avvalendosi dell’innovazione tecnologica ,
Nell’articolazione “Industria” l’opzione “**Produzioni audiovisive** ” è finalizzata a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.).

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Industria” - opzione “Produzioni audiovisive ”, consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A di seguito specificati in termini di competenze:

11. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
12. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
13. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
14. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa.
15. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione sistemica.
16. Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva.
17. Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed attrezzature.
18. Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni audiovisive”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B4

Indirizzo "Produzioni Industriali e Artigianali"
Articolazione "Industria"
Opzione "Produzioni audiovisive"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99**	99**			
ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA" OPZIONE "PRODUZIONI AUDIOVISIVE"					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni			132**	99**	99**
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi			132	99	66
Tecniche di produzione e di organizzazione			132	132	132
Tecniche di gestione - conduzione di macchinari e impianti			-	66	99
Storia delle arti visive			66	66	66
Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva			99	99	99
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B5

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni artigianali del territorio”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo **“Produzioni industriali e artigianali**” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’opzione **“Produzioni artigianali del territorio”** afferisce all’articolazione “Artigianato”.

L’opzione “Produzioni artigianali del territorio”, è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche degli stessi settori produttivi.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni artigianali del territorio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A di seguito specificati in termini di competenze:

19. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali
20. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
21. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
22. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
23. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
24. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
25. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.
26. Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore artigianale di riferimento.
27. Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione per la realizzazione di prodotti secondo stili innovativi.
28. Visualizzare e presentare progetti e prodotti anche ai fini della promozione , diffusione e commercializzazione del prodotto italiano.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni artigianali del territorio”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B5

Indirizzo "Produzioni Industriali e Artigianali"
Articolazione "Artigianato"
Opzione "Produzioni artigianali del territorio"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99**	99**			
ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO" OPZIONE "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO"					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni			132**	99**	99**
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi			132	99	66
Progettazione e realizzazione del prodotto			132	132	132
Tecniche di distribuzione e marketing			-	66	99
Disegno professionale Rappresentazioni grafiche digitali			99	99	99
Storia delle arti applicate			66	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B6

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “**Produzioni industriali e artigianali**” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione **“Produzioni tessili-sartoriali**”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze:

29. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali
30. Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
31. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
32. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
33. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
34. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
35. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione sistemica.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B6

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”
Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	**99**	**99**			
Scienze integrate (Fisica)	**66**	**66**			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	**66**	**66**			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione	**66**	**66**			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento	**99****	**99****			
ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI”					
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili - abbigliamento			**165****	**132****	**132****
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili - abbigliamento			**198**	**165**	**132**
Progettazione tessile -abbigliamento, moda e costume			**198**	**198**	**198**
Tecniche di distribuzione e marketing			**-**	**66**	**99**
Ore totali	**396**	**396**	**561**	**561**	**561**
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B7

Indirizzo “Servizi Commerciali”

Opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo **“Servizi commerciali“** ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
E’ in grado di:

- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;
- contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo – contabile;
- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
- organizzare eventi promozionali;
- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle
- corrispondenti declinazioni;
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

L’opzione “**Promozione Commerciale e Pubblicitaria”** afferisce all’indirizzo.
Nell’opzione **“Promozione Commerciale e Pubblicitaria”** vengono identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali
2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali
3. Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di organizzazione e di funzionamento
4. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della *customer satisfaction*
5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici
6. Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate.

Le competenze dell’indirizzo “Servizi commerciali”, nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B7

Indirizzo “Servizi Commerciali”
Opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66				
Scienze integrate (Chimica)		66			
Informatica e laboratorio	66	66			
Tecniche professionali dei servizi commerciali	165	165			
OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA”					
Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari			264	264	264
di cui in compresenza			*132*		*66*
Seconda lingua straniera			66	66	66
Economia aziendale			99	99	99
Storia dell’arte ed espressioni grafico – artistiche			66	66	66
Tecniche di comunicazione			66	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*132**		*66**

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

Allegato B8

Indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"
Opzione "Gestione risorse forestali e montane"

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale, nell'indirizzo "**Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale**", possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.
È in grado di:

- Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità.
- Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.
- Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.
- Assistere singoli produttori e strutture associative nell'elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale.
- Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali.
- Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche.
- Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio.
- Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell'agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici.
- Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.

Nell'opzione **"Gestione risorse forestali e montane**" vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell'opzione sotto il profilo economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" - opzione **"**Gestione risorse forestali e montane" consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell'Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
2. Collaborare alla realizzazione di carte d'uso del territorio.
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
5. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio.
6. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette, di parchi e giardini.
7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
8. Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di sistemazione idraulico-forestali.
9. Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche.
10. Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le esigenze dell'utenza.
11. Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.
12. Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala paesaggistica e per il riscontro della biodiversità.

Le competenze dell'indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nell'opzione "Gestione risorse forestali e montane", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B8

Indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"
Opzione "Gestione risorse forestali e montane"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66			
Ecologia e Pedologia	99	99			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99 **	99 **			
OPZIONE "GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE"					
Biologia applicata			99		
Chimica applicata e processi di trasformazione			66	66	
Tecniche di allevamento vegetale e animale			66	99	
Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali			99	66	132
Economia agraria e legislazione di settore			99	99	165
Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano			-	66	99
Silvicoltura e utilizzazioni forestali			132	99	99
Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestale			-	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*396 **		*198 **

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

Allegato B9

Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio "

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale, nell'indirizzo "**Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale**", possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustria.

È in grado di:

- gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità;
- individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;
- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;
- assistere singoli produttori e strutture associative nell'elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale;
- organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;
- rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;
- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;
- intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell'agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;
- gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.

Nell'indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", l'opzione **"Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio "** è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Il Diplomato approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di settore, analizza le dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali nell'ambito della crescente globalizzazione.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" - opzione **"Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio "** consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell'Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
2. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.
3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.
5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica.
6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie.

9 Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione.

10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti.

Le competenze dell'indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nell'opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio ", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B9

Indirizzo - Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio "

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Scienze integrate (Chimica)	66	66			
di cui in compresenza	*66**				
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	66	66			
Ecologia e Pedologia	99	99			
Laboratori tecnologici ed esercitazioni	99**	99**			
OPZIONE "VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO"					
Biologia applicata			99	-	-
Chimica applicata e processi di trasformazione			99	66	-
Tecniche di allevamento vegetale ed animale			99	132	132
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali			132	66	66
Economia agraria e dello sviluppo territoriale			66	132	99
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria			66	99	132
Sociologia rurale e storia dell'agricoltura			-	-	66
Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica			-	66	66
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza	*132**		*396**		*198**

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Allegato B10

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Articolazione “Enogastronomia”

Opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “**Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera**” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
- comunicare in almeno due lingue straniere;
- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’opzione “**Prodotti dolciari artigianali e industriali**” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”.
Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione “Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico.
2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando e innovando i prodotti tipici.
3. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno.
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera.
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
7. integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno.

Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Allegato B10

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
Articolazione “Enogastronomia”
Opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO

QUADRO ORARIO

Discipline	ORE ANNUE				
	Primo biennio		Secondo biennio		5° anno
	1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	66				
Scienze integrate (Chimica)		66			
Scienza degli alimenti	66	66			
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina	66 ** (°)	66 ** (°)			
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita	66 ** (°)	66 ** (°)			
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica	66**	66**			
Seconda lingua straniera	66	66			
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” OPZIONE “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI”					
Seconda lingua straniera			99	99	99
Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari			99	99	99
di cui in compresenza			*66 **		
Diritto e tecniche amministrative			-	66	66
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore pasticceria			297**	99**	99**
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari			-	99*	66*
di cui in compresenza			*66 **		
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi			66	99	132
Ore totali	396	396	561	561	561
di cui in compresenza			*132**		

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre.

12A08153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2012.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 03/09 del 22 dicembre 2009, di ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della Provincia di Reggio Calabria e quello successivo n° 5/2011 del 22 marzo 2011 con il quale l'Ing. Sidari Giovanni e il dott. Pazzano Giuseppe sono stati nominati componente effettivo e componente supplente, in rappresentanza dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Calabria;

Vista la nota prot. n. 3495 del 27 giugno 2012, con la quale il dirigente del Dipartimento agricoltura e foreste della regione Calabria comunica i nominativi dei nuovi rappresentanti in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

il dott. Pazzano Giuseppe e il dott. Chirico Giuseppe sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente, in seno alla commissione per l' integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria ed in rappresentanza dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Calabria, il primo in sostituzione dell'Ing. Sidari Giovanni ed il secondo in sostituzione del dott. Pazzano Giuseppe, che per effetto del presente diviene titolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 4 luglio 2012

Il direttore territoriale: MUSCATELLO

12A08063

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 maggio 2012.

Classificazione a strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» della variante di Canazei formata da un tratto di strada comunale e dal tratto iniziale della S.S. 641 «del Passo Fedaia» dal km 0,000 al km 0,765, e contestuale declassificazione a comunale del tratto di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente

gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota del comune di Canazei n. 7936 del 19 ottobre 2010, con la quale il comune ha richiesto alla Provincia autonoma di Trento uno scambio tra la strada comunale costituente la nuova variante di Canazei e il tratto di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240;

Vista la nota n. S106/11/644796/19.5.6/167/AF/ml del 4 novembre 2011, con cui la Provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 48 «delle Dolomiti», della variante di Canazei, formata da un tratto di strada comunale e dal tratto iniziale della S.S. 641 «del Passo Fedaia» dal km 0,000 al km 0,765, e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240;

Visto il voto n. 04/12 reso nell'adunanza del 15 marzo 2012, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione, ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 48 «delle Dolomiti» della variante di Canazei e contestuale declassificazione a comunale del tratto di S.S. 48 dal km 63,820 al km 64,240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, ed il relativo allegato, con il quale, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di strada comunale di lunghezza pari a km 0,450, che collega la S.S. 48 «delle Dolomiti» dal km 64,240 alla S.S. 641 «del Passo Fedaia» al km 0,765, è riclassificato a strada statale, e unitamente al tratto iniziale di S.S. 641 dal km 0,000 al km 0,765, che pertanto viene ridenominato, costituisce la «S.S. 48 - Variante di Canazei» della estesa complessiva di km 1,215.

Art. 2.

Il tratto della SS. 48, dal km 63,820 al km 64,240, sotteso alla «S.S. 48 - Variante di Canazei» è declassificato e consegnato al comune di Canazei.

Art. 3.

A seguito della ridenominazione del tratto iniziale della S.S. 641, ricompreso nella «S.S. 48 Variante di Canazei», la progressiva iniziale della S.S. 641 è spostata dal km 0,000 al km 0,765 e pertanto l'estesa effettiva è ridotta da km 14,210 a km. 13,445.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2012

Il Vice Ministro: CIACCIA

12A08131

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 luglio 2012.

Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2012, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012 (di seguito: decreto direttoriale 2 aprile 2012);

Vista la comunicazione della società Baker Hughes S.r.l., con cui la stessa intende importare il prodotto già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP di cui alla tabella 1;

Visto il versamento relativo al prodotto di cui alla tabella 1; Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 2 aprile 2012.

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla Baker Hughes S.r.l.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive è fabbricato dalla società Baker Oil Tools,Texas (U.S.A.):

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Accenditore elettrico senza capsula "Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter" con polvere nera in bossolo d'alluminio	3D 1001	BOT (BHS)

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 3 luglio 2012

Il direttore generale: TERLIZZESE

12A08132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Urbino, dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro e Urbino n. 4827 del 14 giugno 2012 - con la quale è stato comunicato che il giorno 15 giugno 2012 i Servizi di Pubblicità Immobiliare della Sezione Staccata di Urbino non sarebbero stati erogati, causa di lavori dell'ENEL-Divisione Infrastrutture e Reti Zona di Pesaro con conseguente sospensione di energia elettrica;

Considerato che effettivamente i Servizi di Pubblicità Immobiliare di Urbino (ex Conservatoria) non sono stati erogati il giorno 15 giugno 2012 a causa della sospensione di energia elettrica;

Constatato che il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità

immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del Contribuente delle Marche, con delibera n. 75/2012 del 15 giugno 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Marche;

Ufficio: Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Pesaro e Urbino - Sezione Staccata di Urbino;

giorni: 15 giugno 2012.

Ancona, 21 giugno 2012

Il direttore regionale: SABATINI

12A08128

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO "LOUIS VUITTON WORLD SERIES"

DECRETO 11 luglio 2012.

Rimborso di oneri alla Regione Sardegna per il pagamento dei soggetti attuatori quali componenti della struttura operativa di supporto nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Governativo Delegato per la realizzazione della «Louis Vuitton World Series».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la "Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 2681/7 del 23 aprile 2010 che attribuiva all'Ufficio di Gabinetto del Presidente le funzioni di ufficio del Commissario Delegato fino al termine della Gestione Commissariale con compiti:

di supporto alla Commissione Generale di Programmazione e indirizzo organizzativo di cui all'art. 2, comma 7 O.P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii;

di supporto al Commissario Delegato per gli aspetti giuridico-amministrativi, legali, contabili, relazionali e di raccordo con le istituzioni, gli Enti e i soggetti interessati dalla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della Louis Vuitton World Series svoltesi nell'isola di La Maddalena;

di supporto generale segretariale e logistico;

Visto l'art. 1, comma 3, prevede che il Commissario delegato possa avvalersi di uno o più Soggetti Attuatori, nonché, in qualità di soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, per assicurare la gestione dei rapporti con gli enti locali e territoriali e che ai predetti soggetti attuatori potrà essere riconosciuto un compenso con provvedimento del Commissario delegato e con oneri posti a carico dell'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 2709/12 del 23 aprile 2010, con il quale il Commissario Governativo Delegato, in considerazione della specifiche professionalità maturate, ha nominato il dottor Giovanni Antonio Carta Soggetto Attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del Grande Evento "Louis Vuitton World Series";

Visto il decreto n. 2710/13 del 23 aprile 2010, con cui, ravvisata la necessità di dotare il predetto soggetto attuatore di una struttura operativa di supporto, il Commissario Governativo Delegato nominava, nell'ambito di detta struttura, i dipendenti regionali Pietro Unali, Fabrizio Madeddu e Pietro Iannone;

Visto il decreto n. 4366/22 del 28 giugno 2010, con cui è stata formalizzata l'assegnazione alla struttura operativa di supporto all'Ufficio del Commissario Governativo delegato per la realizzazione del Grande Evento "Louis Vuitton World Series", dei sottoelencati dipendenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della
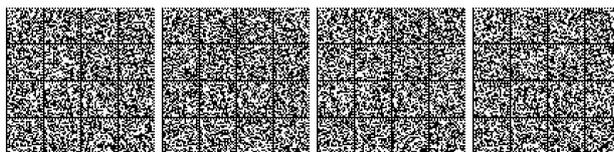
Regione Sardegna: Anna Maria Cau; Mario Deriu; Enrico Mulas; Cinzia Orrù; Maria Nunziata Porta (in comando dalla Provincia di Cagliari); Carla Scattolini; Anna Rita Siddu;

Atteso che, come risulta agli atti dell'Ufficio del Commissario Governativo Delegato, i soggetti attuatori Avv. Giandomenico Sabiu e dott. Giovanni Carta e i componenti le predette strutture operative hanno svolto, un'intensa attività nell'espletamento dei compiti loro assegnati;

Atteso altresì, che l'Evento di cui alla citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009 e successive modifiche ed integrazioni si è svolto compiutamente nei tempi prefissati e sono attualmente in corso le procedure di completamento delle connesse attività finalizzate alla chiusura della gestione commissariale dell'evento stesso;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 3480/3 del 2 maggio 2011 con il quale in considerazione del fatto che i componenti delle strutture di supporto avessero svolto attività e compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli normalmente assegnati si riteneva opportuno riconoscere agli stessi un emolumento ulteriore rispetto a quello già percepito per i compiti d'istituto, consistente in un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del trattamento di missione, pari a 50 ore di lavoro straordinario cosi suddivise:

Mario Deriu 4 mensilità

Pietro Iannone 4 mensilità

Fabrizio Madeddu 5 mensilità

Cinzia Orrù 5 mensilità

Maria Nunziata Porta 5 mensilità

Carla Scattolini 4 mensilità

Anna Rita Siddu 4 mensilità

Pietro Unali 5 mensilità

Vista la nota prot. n. 3564 del 3.05.2011 inviata alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione Generale della Ragioneria della regione Autonoma della Sardegna con la quale si chiedeva di provvedere al pagamento nei confronti dei dipendenti: Mario Deriu, Pietro Iannone, Fabrizio Madeddu, Cinzia Orrù, Carla Scattolini; Anna Rita Siddu e Pietro Unali di quanto stabilito nel decreto n. 3480/3 del 2 maggio 2011 salvo rimborso da parte della gestione Commissariale;

Vista la nota prot. n. 3568 del 3.05.2011 inviata alla Provincia di Cagliari con la quale si chiedeva di provvedere al pagamento nei confronti della dipendente Maria Nunziata Porta: di quanto stabilito nel decreto n. 3480/3 del 2 maggio 2011 salvo rimborso da parte della gestione Commissariale;

Vista la richiesta di rimborso presentata dalla Direzione Generale della Ragioneria della Regione autonoma della Sardegna con nota prot.19733 del 22.06.2012 acquisita agli atti con protocollo n. 4401 del 25.06.2012 per un ammontare complessivo di € 86.691,09 (ottantaseimilaseicentonovantuno/09) di cui € 4.226,99 a favore della sig.ra Maria Nunziata Porta;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti dei fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna pari ad euro 250.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il rimborso a favore della Regione Autonoma della Sardegna della somma di € 86.691,09 (ottantaseimilaseicentonovantuno/09) di cui € 4.226,99 a favore della sig.ra Maria Nunziata Porta mediante versamento sul c/c n. 0305983 IBAN IT57U0100003245520300305983 presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia – sezione 520 Cagliari;

Art. 2.

Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse rese disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicate a valere sul capitolo SC10000-00.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 11 luglio 2012

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

12A08053

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 18 maggio 2012, n. **0011309**.

Modifica della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

La presente circolare modifica la circolare 2 dicembre 2003 avente ad oggetto: «Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004.

In particolare, ritenuta la necessità di modificare i tempi di realizzazione degli investimenti, in conformità alla decisione della Commissione Europea relativa all'aiuto di Stato N 379/08/Italia, e di stabilire, altresì, un termine ultimo sia per la presentazione delle variazioni agli investimenti sia per la presentazione del saldo finale di spesa, al fine di consentire l'attuazione dei contratti di filiera en-

tro tempi definiti, la circolare 2 dicembre 2003 è modificata come segue:

al punto 3.3. il testo: Gli investimenti materiali e immateriali devono essere realizzati entro sei anni dalla data di stipula del contratto di filiera» è modificato nel modo seguente: «Gli investimenti materiali e immateriali devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2013, in conformità con la decisione della Commissione Europea relativa all'aiuto di Stato N 379/08/Italia. Le eventuali variazioni del programma di investimenti, di cui all' art. 3 del D.M. 20 marzo 2006 recante «Disposizioni per l' attuazione dei contratti di filiera», devono essere presentate dal beneficiario all'Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Il saldo finale di spesa deve essere presentato dal proponente entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data ultima di realizzazione degli investimenti (31 dicembre 2013)».

Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A08169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2013.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato avvio al «Procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2013».

L'avviso completo, comprensivo delle modalità di partecipazione al procedimento istruttorio, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it. I contributi dei soggetti interessati dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11/12 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 29 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0010411/MA004.A007/INF-L-40 del 4 luglio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/12 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 29 maggio 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A08130

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Sant'Andrea, in Spello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita del SS. sacramento in Sant'Andrea, con sede in Spello (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Spello (Perugia).

12A08060

Estinzione della Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco in S. Andrea, in Spello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco in S. Andrea, con sede in Spello (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Spello (Perugia).

12A08061

Estinzione della Confraternita dell'Orazione e Morte, in Spello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita dell'Orazione e Morte, con sede in Spello (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Spello (Perugia).

12A08062

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al valore dell'Esercito

Con il decreto presidenziale n. 289 in data 5 aprile 2012 al Colonnello Fabrizio Salvatore BARONE, nato il 19 aprile 1965 a Bivona (AG), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Brillante comandante della Task force dell'aviazione dell'Esercito nell'ambito dell'operazione ISAF, in occasione di aspri scontri con gli insorti presso un posto di controllo, conduceva personalmente, con spiccato coraggio e singolare perizia, una rischiosa operazione. Atterrando all'interno della zona di contatto, faceva sbarcare un plotone aeromobile mettendo in sicurezza le unità della coalizione alleata. Successivamente, nonostante la violenta reazione avversaria, ripiegava il dispositivo esfiltrando l'unità intervenuta e il personale del posto di controllo, concludendo con successo l'operazio-

ne. Ufficiale superiore di assoluto valore, contribuiva a dare lustro alla Forza armata e ad accrescerne il prestigio in ambito internazionale". Mari Chaq (Afghanistan), 10 novembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 290 in data 5 aprile 2012 al Colonnello Francesco Maria CERAVOLO, nato il 6 agosto 1962 a Catanzaro, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di task force nell'ambito dell'operazione ISAF, conduceva con spiccato coraggio e singolare perizia, alla testa dei propri bersaglieri, azioni decisive, tenaci e ardimentose. In particolare, durante un attacco portato con razzi a una base operativa, indirizzava brillantemente il fuoco dell'unità mortai alle proprie dipendenze e, con consapevole coraggio, rara lucidità e sprezzo del pericolo, guidava personalmente una forza di reazione italo–afghana al fine di neutralizzare la minaccia, mettendo a rischio la propria incolumità. Esemplare figura di comandante, contribuiva a elevare l'immagine dell'Esercito in ambito internazionale". Shindand (Afghanistan), 28 gennaio 2010.

Con il decreto presidenziale n. 291 in data 5 aprile 2012 al Tenente Colonnello (ora Colonnello) Giuseppe POTENZA, nato il 17 febbraio 1966 a Foligno (PG), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Pilota di elicottero e comandante del gruppo di volo della task force "Fenice" nell'ambito dell'operazione ISAF, riceveva il compito di decollare per supportare un posto di controllo della polizia nazionale afghana sotto attacco degli insorti. Giunto sull'obiettivo, sebbene investito da fuoco nemico, reagiva con spiccato coraggio e, dopo quasi un'ora di combattimento, neutralizzava la minaccia garantendo la tenuta della posizione. Chiarissimo esempio di comandante, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito nel contesto internazionale"". Herat (Afghanistan), 25 marzo 2010.

Con il decreto presidenziale n. 292 in data 5 aprile 2012 al Capitano Salvatore ABBATE, nato il 26 giugno 1978 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di compagnia, durante un'operazione veniva incaricato della tenuta di un importante obiettivo. Alla guida di una sezione di artiglieria statunitense, di un plotone dell'esercito afghano e di uno nazionale, resisteva con estremo coraggio e sprezzo del pericolo alla violenta azione di fuoco degli insorti, costringendo le forze ostili al ripiegamento. Carismatica figura di comandante, contribuiva al pieno successo della missione dando lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale". Bala Murghab (Afghanistan), 28 dicembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 293 in data 5 aprile 2012 al Tenente Daniele DEMAESTRI, nato il 10 gennaio 1979 ad Alessandria, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di plotone paracadutisti di eccezionale professionalità, interveniva con la propria unità a rinforzo di un distaccamento della coalizione alleata caduto in un'imboscata. Sottoposto ripetutamente ad attacchi a fuoco da più direzioni, con particolare coraggio e perizia impartiva ordini chiari e precisi guidando le squadre per oltre tre ore di combattimento. Neutralizzata definitivamente la minaccia, riusciva a ricongiungersi con le forze amiche e a far ripiegare tutto il dispositivo senza perdite. Chiarissimo esempio di eccezionale dedizione al dovere, contribuiva in modo significativo a elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano in ambito internazionale". Valle di Musahj (Afghanistan), 19 giugno 2009.

Con il decreto presidenziale n. 294 in data 5 aprile 2012 al Primo Caporal Maggiore Salvatore DE LUCA, nato l'11 dicembre 1981 a Crotone, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di squadra fucilieri, durante un pattugliamento con la sua unità veniva informato della presenza di numerosi insorti che stavano posizionando un ordigno esplosivo lungo l'itinerario di rientro del reparto. Nell'immettersi al di fuori dell'area di pericolo, scorgeva un'autovettura con il solo conducente a bordo, precedentemente segnalata come probabile autobomba, che procedeva a velocità elevata in direzione del convoglio. Mostrando spiccato coraggio e felice iniziativa, si dirigeva con il proprio mezzo verso il veicolo civile e, frapponendosi tra il resto della colonna e la minaccia, ordinava al mitragliere di bordo di aprire il fuoco, scongiurando così un possibile attacco suicida. Esemplare figura di militare, contribuiva a conferire prestigio all'Esercito italiano nel contesto internazionale". Valle di Zirkho (Afghanistan), 20 dicembre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 295 in data 5 aprile 2012 al Primo Caporal Maggiore Paolo DI CICCO, nato il 23 giugno 1982 all'Aquila, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: "Operatore ranger, reagiva prontamente ad azioni ostili perpetrate contro la propria unità dimostrando eccezionali doti di lucidità, abilità e prontezza. Animato da un altissimo senso di altruismo, durante un'operazione scendeva dal proprio mezzo sotto il fuoco nemico e, a rischio della propria vita, provvedeva a soccorrere un collega ferito. Pur consapevole del pericolo cui andava incontro, perseguiva determinato il suo obiettivo". Qaleeh – Ye Kallam, Surobi (Afghanistan), 13 febbraio 2008.

12A08059

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatrociclina».

Provvedimento n. 478 del 18 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario FATROCICLINA

Confezioni:

Barattolo 100 mg/g da 1 kg. - A.I.C. n. 103748012

Barattolo 100 mg/g da 3 kg. - A.I.C. n. 103748024

Barattolo 100 mg/g da 5 kg. - A.I.C. n. 103748036

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - C.F. 01125080372

Oggetto:

variazione di tipo Estensione A.I.C. per nuova concentrazione;

variazione: B.II.e.1.b1: Autorizzazione nuova confezione per concentrazione da 100 mg/g già autorizzata.

È autorizzato per il medicinale indicato in oggetto, una nuova concentrazione 300 mg/g

Le confezioni della nuova concentrazione sono:

300 mg/g Sacco in poliestere Alu/Pe da 1 kg. - A.I.C. n. 103748048

300 mg/g Sacco in Poliestere Alu/Pe da 5 kg. - A.I.C. n. 103748051

300 mg/g Sacco in poliestere Alu/Pe da 10 kg. - A.I.C. n. 103748063

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

1 grammo contiene:

principio attivo: Doxiciclina 300,0 mg, equivalente a Doxiciclina iclato 346,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Inoltre, si autorizza una nuova confezione per la concentrazione da 100 mg/g già in commercio:

100 mg/g Sacco in Poliestere Alu/Pe da 5 kg. - A.I.C. n. 103748075

La validità del medicinale resta invariata.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa MLP».

Provvedimento n. 477 del 18 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario TRIMETHOSULFA MLP

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103553018

Titolare A.I.C: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a. con sede legale in via Corassori n. 62 - 41100 Modena - CF 04515040964.

Oggetto: variazione tipo IA - B.II.a.3 b1: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Adattamento di piccola rilevanza sulla composizione quantitativa dell'eccipiente nel prodotto finito.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della composizione quantitativa dell'eccipiente "Paraffina liquida" così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Le validità del medicinale rimangono invariate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08127

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'Organismo I.M.Q. S.p.a. in Milano, all'espletamento delle procedure di valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli».

L'Organismo I.M.Q. S.p.a. con sede in Milano in via Quintigliano n. 43, è autorizzato, con decreto direttoriale del 4 aprile 2012 della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 come segue: articolo 17 (esame CE del tipo) - modulo B.

L'autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento).

12A07911

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 228/2003 - Avviso 7/2012; Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - Avviso 13/2012.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità - Sezione bandi e avvisi: www.pariopportunita.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando congiunto con i relativi allegati, rispettivamente n. 5 per l'avviso n. 7/2012 ex art. 13, legge n. 228/2003 e n. 5 per l'avviso n. 13/2012 ex art. 18, decreto legislativo n. 228/1998.

12A08251

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 67 del 26 giugno 2012

Approvazione ordinanza n. 67 del 26 giugno 2012 Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, nel mese di ottobre 2011. (O.P.C.M. n. 3974/2011).

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 67 del 26/06/2012 ha approvato gli elenchi delle spese di soccorso sostenute dagli enti locali (art. 1, comma 3, lett.a) O.P.C.M. 3974/2011) e disposto una prima liquidazione a favore degli enti locali che hanno presentato la documentazione della spesa.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il Iink "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 dell'i 1/07/2012 parte prima.

12A08055

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-170) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.